

**REGOLAMENTO (CE) N. 89/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2001**

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
- (2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applica-

zione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario.

- (3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

Per la Commissione

Anna DIAMANTOPOULOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è così modificato:

nella sezione «O. REGNO UNITO»:

i) è aggiunto il seguente punto 1b:

«1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar»;

iii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority».

2. L'allegato 2 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:	Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»
--	---

b) nella sezione «D. SPAGNA»:

il punto 6 è così modificato:

«a) per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità:	Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del Commercio);
--	--

b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile:	La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid»
---	--

c) nella sezione «O. REGNO UNITO»:

al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar».

3. L'allegato 3 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:	Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»
--	---

b) nella sezione «J. PAESI BASSI»:

il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) Rapporti con il Belgio:	Bureau voor Belgische Zaken, Breda»
-----------------------------	-------------------------------------

c) nella sezione «O. REGNO UNITO»:

i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Indennità pecuniarie (eccetto sussidi familiari):

- | | |
|---------------------|---|
| — Gran Bretagna: | Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne NE 98 1BA; |
| — Irlanda del Nord: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP; |
| — Gibilterra: | Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra» |

iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra»

4. L'allegato 4 è così modificato:

a) nella sezione «C. GERMANIA»:

i) il seguente punto 5 bis è inserito:

«5 bis Pensioni per impiegati statali: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ente assicurativo federale per impiegati), Berlino»

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel»

b) nella sezione «D. SPAGNA»:

il punto 7 è così modificato:

«a) per le pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del commercio);

b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid»

c) nella sezione «J. PAESI BASSI»:

il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda»

d) la sezione «O. REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«Gran Bretagna:

a) contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati: National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b) tutte le altre questioni: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA

Irlanda del Nord:	Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP
Gibilterra:	Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA»

5. L'allegato 5 è così modificato:

- a) la sezione «20. DANIMARCA-ITALIA» è sostituita dalla seguente:
- «a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo I, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento];
 - b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
- b) la sezione «24. DANIMARCA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
- c) la sezione «45. SPAGNA-PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- d) la sezione «50. SPAGNA-REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- e) nella sezione «53. FRANCIA-ITALIA», sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
- «d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione;
 - e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato»;
- f) la sezione «55. FRANCIA-PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:
- «a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione;
 - b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;
 - c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- g) la sezione «57. FRANCIA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:
- «Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;
- h) la sezione «58. FRANCIA-REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);
 - b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72»;

i) la sezione «63. GRECIA-AUSTRIA» è sostituita dalla seguente:

«Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999»;

j) la sezione «94. AUSTRIA-PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:

«Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura».

6. L'allegato 10 è così modificato:

a) la sezione «D. SPAGNA» è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 8:

«8. Regimi speciali per impiegati statali

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Regime previdenziale generale per gli impiegati statali, servizi centrali), Madrid»

ii) è aggiunto il seguente punto 9:

«9. Regime speciale per gli ufficiali delle forze armate

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas Madrid»

iii) è aggiunto il seguente punto 10:

«10. Regime speciale per i funzionari del sistema giudiziario

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidad General Judicial (Regime previdenziale generale per il settore giuridico), Madrid»

b) la sezione «J. PAESI BASSI» è così modificata:

il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nei confronti del personale ausiliario delle Comunità europee, che non è residente nei Paesi Bassi (solo per le prestazioni in natura):

l'assicurazione sanitaria a cui l'interessato è affiliato»

c) la sezione «O. REGNO UNITO» è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 14, lettera c), 14, paragrafo 3, lettera d), e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, lettera a), 12, lettera a), e 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

Department of Social Security, Benefits Agency,
Pensions and Overseas Benefits Directorate,
Newcastle upon Tyne, NE98 1BA;

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Northern
Ireland Social Security Agency, Network Support
Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings,
Belfast BT4 3SP»
